

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento e coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192.

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 16, comma 1 *lettere a) e c)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, **per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti secondarie** (Testo unico dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90, di seguito TUOM). La finalità è quella di coordinarne il contenuto del TUOM con le novelle introdotte nel codice dell'ordinamento militare dal d.lgs. n. 192 del 2023.

Il provvedimento è dunque un mero riassetto normativo con coordinamento strettamente legato alla medesima finalità.

In pratica il presente schema di decreto presidenziale è molto più vicino a un testo unico compilativo (vedasi articolo 6, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) in *primis*, nel rispetto e in applicazione del articolo 2267, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, laddove espressamente è stabilito che: *“Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento”*.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 28 aprile 2022, n. 46 disciplina l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (COM) «in quanto prevede che *“I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”* invece di prevedere che *“I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”*». In particolare l'articolo 16, comma 1, della legge in oggetto conferisce al Governo una serie di deleghe.

In seguito all'emanazione del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante *“Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022”*, le disposizioni della citata legge n. 46 del 2022 sono state riassettate nel codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le criticità che con il provvedimento in commento si vogliono superare sono quelle della frammentarietà della vigente disciplina in materia, pertanto il presente provvedimento, composto di quattro articoli, è inteso da un lato ad abrogare gli articoli afferenti alla disciplina della rappresentanza militare, e, dall'altro, ad introdurre le nuove previsioni regolamentari afferenti alla libertà sindacale riconosciuta al personale militare.

Le disposizioni ivi previste, in sintesi modificano le disposizioni del dPR n. 90 del 2010 attraverso la sostituzione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 COM nel ruolo prima attribuito alla rappresentanza militare;

Il provvedimento in esame, pertanto, in attuazione del citato criterio di delega, è volto a superare tali criticità, definendo e adeguando la vigente normativa regolamentare.

La platea dei destinatari della regolazione introdotta è costituita da:

- associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in quanto destinatari diretti: attualmente risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 1477 del COM, n. 28 associazioni, destinate ad aumentare, tenuta presente la recente introduzione del sistema sindacale per il personale militare;
- personale militare, in quanto destinatario indiretto:
 - delle Forze armate, che ha una consistenza attuale di circa 162.000 unità a cui vanno aggiunte circa 11.000 ulteriori unità del Corpo delle capitanerie di porto;
 - dell'Arma dei carabinieri, che ha una consistenza di circa 118.000 unità;
 - del Corpo della guardia di finanza che ha una consistenza di circa 64.000 unità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

La funzione generale dell'intervento è quella di aggiornare e coordinare la normativa regolamentare.

In particolare, tenute presenti le citate prescrizioni, l'intervento ha lo specifico obiettivo di adeguare ed aggiornare il Testo unico regolamentare recato dal d.lgs. n. 90 del 2010 rispetto alle diverse disposizioni normative di rango primario contenute nella legge n. 46 del 2022 come riassetata nel d.lgs. n. 66 del 2010 dal d.lgs. n. 192 del 2023. Il valore fondamentale che con ciò si intende [e si deve] tutelare è *in primis* la coerenza e la completezza e la univocità dell'ordinamento a vantaggio dei destinatari delle norme di riferimento ivi contemplate, degli operatori e degli interpreti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Obiettivo specifico: chiarezza e completezza della normativa regolamentare nella specifica materia.
Indicatore: grado di soddisfazione dei destinatari.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa regolamentare condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alla delega e di adeguare, le disposizioni di rango secondario contenute nel Testo unico dell'ordinamento militare.

L' "opzione zero" non è perseguibile per la necessità di allineare la normativa regolamentare a quella primaria.

Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l'intervento proposto è attuativo della delega recata dalla legge n. 46 del 2022.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, il provvedimento in esame è finanziariamente neutro giacché svolge un mero coordinamento e adeguamento della normativa. Il provvedimento di cui trattasi non dispone nulla di nuovo rispetto a ciò che è già vigente e, pertanto, non ha effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica. La coerenza, la completezza e la univocità dell'ordinamento sarà a vantaggio dei destinatari delle norme di riferimento ivi contemplate, degli operatori e degli interpreti. Le modificazioni recate dall'intervento modificazioni entreranno in vigore in applicazione delle disposizioni sul periodo transitorio di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 46 del 2021, che contemplano la permanenza in carica dei delegati della rappresentanza militare nel pieno delle loro funzioni.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinali.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

¹ Art. 19. *Abrogazioni e norme transitorie* – [1. Omissis]

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

[3. Omissis]

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa).